

Legge 4 aprile 1956, n. 212

Norme per la disciplina della propaganda elettorale*

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 87 dell'11 aprile 1956

ART. 1

1. L'affissione di stampati, giornali murali od altri e di manifesti di propaganda, da parte di partiti o gruppi politici che partecipano alla competizione elettorale con liste di candidati o, nel caso di elezioni a sistema uninominale, da parte dei singoli candidati o dei partiti o dei gruppi politici cui essi appartengono, è effettuata esclusivamente negli appositi spazi a ciò destinati in ogni comune.

2. L'affissione di stampati, giornali murali od altri e manifesti, inerenti direttamente o indirettamente alla campagna elettorale, o comunque diretti a determinare la scelta elettorale, da parte di chiunque non partecipi alla competizione elettorale ai sensi del comma precedente, è consentita soltanto in appositi spazi, di numero eguale a quelli riservati ai partiti o gruppi politici o candidati che partecipino alla competizione elettorale, aventi le seguenti misure:

metri 2,00 di altezza per metri 4,00 di base, nei comuni sino a 10.000 abitanti;

* A pagina 441 è riportata la legge 22 febbraio 2000, n. 28, che contiene disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica.

*Legge
4 aprile 1956,
n. 212*

**Norme
per la
disciplina
della
propaganda
elettorale**

metri 2,00 di altezza per metri 6,00 di base, nei comuni con popolazione da 10.001 a 30.000 abitanti;

metri 2,00 di altezza per metri 8,00 di base, nei comuni con popolazione superiore o che, pur avendo popolazione inferiore, siano capoluoghi di provincia.

3. Tra gli stampati, giomali murali od altri e manifesti previsti dai precedenti commi si intendono compresi anche quelli che contengono avvisi di comizi, riunioni o assemblee a scopo elettorale.

4. I divieti di cui al presente articolo non si applicano alle affissioni di giomali quotidiani o periodici nelle bacheche poste in luogo pubblico, regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi¹.

5. Sono proibite le iscrizioni murali e quelle su fondi stradali, rupi, argini, palizzate e recinzioni.

ART. 2

1. In ogni comune la giunta municipale, tra il 33° e il 30° giorno precedente quello fissato per le elezioni è tenuta a stabilire in ogni centro abitato, con popolazione residente superiore a 150 abitanti, speciali spazi da destinare, a mezzo di distinti tabelloni o riquadri, esclusivamente all'affissione degli stampati, dei giornali murali od altri e dei manifesti di cui al primo ed al secondo comma dell'articolo 1, avendo cura di sceglierli nelle località più frequentate ed in equa proporzione per tutto l'abitato.

1 - Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, della legge 24 aprile 1975, n. 130 (Modifiche alla disciplina della propaganda elettorale ed alle norme per la presentazione delle candidature e delle liste dei candidati nonché dei contrassegni nelle elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali).

Contemporaneamente provvede a delimitare gli spazi di cui al secondo comma anzidetto secondo le misure in esso stabilite².

2. Il numero degli spazi è stabilito per ciascun centro abitato, in base alla relativa popolazione residente secondo la seguente tabella:

da 150 a 3.000 abitanti: almeno 1 e non più di 3;

da 3.001 a 10.000 abitanti: almeno 3 e non più di 10;

da 10.001 a 30.000 abitanti: almeno 10 e non più di 20;

da 30.001 a 100.000 abitanti e nei capoluoghi di provincia aventi popolazione inferiore: almeno 20 e non più di 50;

da 100.001 a 500.000 abitanti: almeno 50 e non più di 100;

da 500.001 a 1.000.000 abitanti: almeno 100 e non più di 500;

oltre 1.000.000 di abitanti: almeno 500 e non più di 1.000.

3. Qualora non fosse possibile destinare un unico spazio per comprendervi il tabellone o riquadro, nelle misure prescritte, il tabellone o riquadro potrà essere distribuito in due o più spazi il più possibile vicini. L'insieme degli spazi così delimitati costituisce una unità agli effetti di cui al comma precedente.

4. Per le elezioni a sistema uninominale, nei comuni ripartiti fra più collegi, gli spazi sono distribuiti fra i vari collegi in proporzione della aliquota della popolazione dei comuni stessi appartenente a ciascun collegio.

2 - Comma così sostituito dall'art. 2, comma 2, della legge 24 aprile 1975, n. 130 (Modifiche alla disciplina della propaganda elettorale ed alle norme per la presentazione delle candidature e delle liste dei candidati nonché dei contrassegni nelle elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali).

*Legge
4 aprile 1956,
n. 212*

**Norme
per la
disciplina
della
propaganda
elettorale**

5. In caso di coincidenza di elezioni, la giunta municipale provvederà a delimitare gli spazi distintamente per ciascuna elezione con le modalità previste nei commi precedenti.

6. Nel caso in cui la giunta municipale non provveda nei termini prescritti agli adempimenti di cui al presente articolo, il prefetto nomina un suo commissario. Le relative spese sono anticipate, salvo rivalsa verso chi di ragione, dal tesoriere comunale.

7. Nell'ambito delle stesse disponibilità complessive, per le elezioni suppletive gli spazi assegnati ai candidati possono essere aumentati rispetto a quelli previsti dai commi precedenti³.

ART. 3⁴

1. La giunta municipale, entro i tre giorni di cui all'articolo 2, provvede a delimitare gli spazi di cui al primo comma dell'articolo 1 e a ripartirli in tante sezioni quante sono le liste o le candidature uninominali ammesse.

2. In ognuno degli spazi anzidetti spetta, ad ogni lista, una superficie di metri 2 di altezza per metri 1 di base e ad ogni candidatura uninominale una superficie di metri 1 di altezza per metri 0,70 di base.

3. L'assegnazione delle sezioni è effettuata seguendo l'ordine di ammissione delle liste o delle candidature, su di

3 - Comma aggiunto dall'art. 1-quater del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 131 (Disposizioni urgenti in materia elettorale), convertito con modificazioni, nella legge 13 luglio 1999, n. 225.

4 - L'art. 3 è stato così sostituito dall'art. 3 della legge 24 aprile 1975, n. 130 (Modifiche alla disciplina della propaganda elettorale ed alle norme per la presentazione delle candidature e delle liste dei candidati nonché dei contrassegni nelle elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali).

una sola linea orizzontale a partire dal lato sinistro e proseguendo verso destra. Sono vietati gli scambi e le cessioni delle superfici assegnate tra le varie liste o i vari candidati.

ART. 4⁵

1. La giunta municipale, entro i tre giorni previsti dall'articolo 2, provvede altresì a ripartire gli spazi di cui al secondo comma dell'articolo 1 fra tutti coloro che, pur non partecipando alla competizione elettorale con liste o candidature uninominali, abbiano fatto pervenire apposita domanda al sindaco entro il 34° giorno antecedente la data fissata per le elezioni.

2. Gli spazi anzidetti sono ripartiti in parti uguali fra tutti i richiedenti, secondo l'ordine di presentazione delle domande.

3. Qualora il numero delle richieste non consenta di assegnare a ciascun richiedente uno spazio non inferiore a metri 0,70 di base per metri 1 di altezza, tra le richieste medesime sarà stabilito un turno, mediante sorteggio da effettuarsi in presenza dei richiedenti stessi, in maniera che tutti possano usufruire di eguale spazio per eguale durata.

4. Sono vietati gli scambi e le cessioni delle superfici assegnate.

ART. 5⁶

1. Nei casi in cui, entro il giorno 34° precedente la data fissata per le elezioni, non siano state ancora comunicate le

*Legge
4 aprile 1956,
n. 212*

**Norme
per la
disciplina
della
propaganda
elettorale**

5 - L'art. 4 è stato così sostituito dall'art. 3 della legge 24 aprile 1975, n. 130 (Modifiche alla disciplina della propaganda elettorale ed alle norme per la presentazione delle candidature e delle liste dei candidati nonché dei contrassegni nelle elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali).

6 - L'art. 5 è stato così sostituito dall'art. 3 della legge 24 aprile 1975, n. 130 (Modifiche alla disciplina della propaganda elettorale ed alle norme per la presentazione delle candidature e delle liste dei candidati nonché dei contrassegni nelle elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali).

liste o le candidature uninominali ammesse, la giunta municipale provvede agli adempimenti di cui agli articoli 3 e 4 entro i due giorni successivi alla ricezione della comunicazione delle liste o delle candidature uninominali ammesse.

ART. 6⁷

1. Dal trentesimo giorno precedente la data fissata per le elezioni è vietata ogni forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne indicanti le sedi dei partiti. È vietato, altresì, il lancio o il getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico e ogni forma di propaganda luminosa mobile.

2. La contravvenzione alle norme del presente articolo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 103 a euro 1.032 [anziché da lire duecentomila a lire due milioni]⁸.

ART. 7⁹

1. Le affissioni di stampati, giornali murali od altri e di manifesti di propaganda negli spazi di cui all'articolo 1 possono essere effettuati direttamente a cura degli interessati.

7 - L'art. 6 è stato così sostituito dall'art. 4 della legge 24 aprile 1975, n. 130 (Modifiche alla disciplina della propaganda elettorale ed alle norme per la presentazione delle candidature e delle liste dei candidati nonché dei contrassegni nelle elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali).

8 - Le parole "la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a lire due milioni" così hanno sostituito le parole "l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire 100.000 a lire 1.000.000" a norma dell'art. 15, comma 17, della legge 10 dicembre 1993, n. 515 (Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica). Tale sanzione deve intendersi ora tradotta in euro ai sensi e con le modalità dell'art. 51 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213 (Disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433).

9 - L'art. 7 è stato così sostituito dall'art. 5 della legge 24 aprile 1975, n. 130 (Modifiche alla disciplina della propaganda elettorale ed alle norme per la presentazione delle candidature e delle liste dei candidati nonché dei contrassegni nelle elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali).

ART. 8¹⁰

1. Chiunque sottrae o distrugge stampati, giornali murali od altri, o manifesti di propaganda elettorale previsti dall'articolo 1, destinati all'affissione o alla diffusione o ne impedisce l'affissione o la diffusione ovvero stacca, lacera o rende comunque illeggibili quelli già affissi negli spazi riservati alla propaganda elettorale a norma della presente legge, o, non avendone titolo, affigge stampati, giornali murali od altri o manifesti negli spazi suddetti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 103 a euro 1.032 [anziché da lire duecentomila a lire due milioni]¹¹. Tale disposizione si applica anche per i manifesti delle pubbliche autorità concernenti le operazioni elettorali.

2. [Se il reato è commesso da pubblico ufficiale, la pena è della reclusione fino a due anni]¹².

3. Chiunque affigge stampati, giornali murali od altri, o manifesti di propaganda elettorale previsti dall'articolo 1 fuori degli appositi spazi è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 103 a euro 1.032 [anziché da

10 - L'art. 8 è stato così sostituito dall'art. 6 della legge 24 aprile 1975, n. 130 (Modifiche alla disciplina della propaganda elettorale ed alle norme per la presentazione delle candidature e delle liste dei candidati nonché dei contrassegni nelle elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali).

11 - Le parole "la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a lire due milioni" così hanno sostituito le parole "la reclusione fino ad un anno e con la multa da lire 100.000 a lire 1.000.000" a norma dell'art. 15, comma 17, della legge 10 dicembre 1993, n. 515 (Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica). Tale sanzione deve intendersi tradotta in euro ai sensi e con le modalità dell'art. 51 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213.

12 - Comma da ritenere abrogato in applicazione dell'art. 15, comma 17, della legge 10 dicembre 1993, n. 515 (Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica), il quale è così formulato: "In caso di violazione di una delle disposizioni recate dagli articoli 6, 8 e 9 della legge 4 aprile 1956, n. 212, si applica, in luogo delle sanzioni penali ivi previste, la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a lire due milioni" [ora: da euro 103 a euro 1.032]

*Legge
4 aprile 1956,
n. 212*

**Norme
per la
disciplina
della
propaganda
elettorale**

lire duecentomila a lire due milioni]¹³. Alla stessa pena soggiace chiunque contravviene alle norme dell'ultimo comma dell'articolo 1.

ART. 9 ¹⁴⁻¹⁵

1. Nel giorno precedente ed in quelli stabiliti per le elezioni sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, la nuova affissione di stampati, giomali murali o altri e manifesti di propaganda.

2. Nei giorni destinati alla votazione altresì è vietata ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali.

3. È consentita la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche previste all'articolo 1 della presente legge.

13 - Le parole "la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a lire due milioni" così hanno sostituito le parole "l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire 100.000 a lire 1.000.000" a norma dell'art. 15, comma 17, della legge 10 dicembre 1993, n. 515 (Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica). Tale sanzione deve intendersi ora tradotta in euro ai sensi e con le modalità dell'art. 51 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213.

14 - L'art. 9 è stato così sostituito dall'art. 8 della legge 24 aprile 1975, n. 130 (Modifiche alla disciplina della propaganda elettorale ed alle norme per la presentazione delle candidature e delle liste dei candidati nonché dei contrassegni nelle elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali).

15 - Inoltre l'art. 9-bis (Divieto di propaganda elettorale) del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807 (Disposizioni urgenti in materia di trasmissioni radiotelevisive), convertito dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10, e successive modificazioni, stabilisce che "Nel giorno precedente ed in quello stabilito per le elezioni è fatto divieto anche alle emittenti radiotelevisive private di diffondere propaganda elettorale" [pag. 261].

4. Chiunque contravviene alle norme di cui al presente articolo è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 103 a euro 1.032 [anziché da lire duecentomila a lire due milioni]¹⁶⁻¹⁷.

16 - Le parole "la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a lire due milioni" così hanno sostituito le parole "l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire 100.000 a lire 1.000.000" a norma dell'art. 15, comma 17, della legge 10 dicembre 1993, n. 515 (Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica). Tale sanzione deve intendersi ora tradotta in euro ai sensi e con le modalità dell'art. 51 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213.

17 - Si riporta inoltre l'art. 7 della legge 24 aprile 1975, n. 130 (Modifiche alla disciplina della propaganda elettorale ed alle norme per la presentazione delle candidature e delle liste dei candidati nonché dei contrassegni nelle elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali), il quale è così formulato: "1. Le riunioni elettorali alle quali non si applicano le disposizioni dell'articolo 18 del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza, a termine dell'ultimo comma dello stesso articolo, possono aver luogo non prima del 30° giorno antecedente la data fissata per le elezioni.

2. Durante detto periodo l'uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito soltanto per il preannuncio dell'ora e del luogo in cui si terranno i comizi e le riunioni di propaganda elettorale e solamente dalle ore 9 alle ore 21,30 del giorno della manifestazione e di quello precedente, salvo diverse motivate determinazioni più restrittive adottate da parte degli enti locali interessati relativamente agli orari anzidetti.

3. La contravvenzione alle norme di cui al comma precedente è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 103 a euro 1.032 [anziché da lire duecentomila a lire duemilioni].

L'entità della sanzione amministrativa è stata così introdotta, in luogo delle sanzioni penali presenti nel testo originario dell'art. 7 della legge 24 aprile 1975, n. 130, a seguito della sentenza della Corte costituzionale 21 febbraio 1996, n. 52. Tale sanzione deve intendersi ora tradotta in euro ai sensi e con le modalità dell'art. 51 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213.

**Legge
4 aprile 1956,
n. 212**

**Norme
per la
disciplina
della
propaganda
elettorale**